






	<div><div><div><div>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</div></div><div><div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</div></div><div><div>Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</div></div><div><div>REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</div></div></div><div><div>Ente Acque della Sardegna Ente Abbas de Sardigna Servizio Gestione Nord</div></div></div>	
	<div>Servizio di bonifica ordigni bellici dell'intervento rubricato "PNRR M2C4-I4.1-</div>	
	<div>A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o</div>	
	<div>risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas 1" e</div>	
	<div>"Coghinas 2", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso,</div>	
	<div>Sassari e Porto Torres."</div>	
	<div>CUP I87H21004890005 – CIG A038F86754</div>	
	<div>LETTERA CONTRATTO</div>	
	<div>TRA</div>	
	<div>l'Ente Acque della Sardegna (ENAS) C.F. 00140940925, rappresentato dal Ing.</div>	
	<div>Fernando Mura, C.F. MRUFNN64A03E441D_, il quale interviene nel presente atto</div>	
	<div>in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore del Servizio Gestione</div>	
	<div>Nord giusta deliberazione del Commissario straordinario n. 76 del 31.12.2021.</div>	
	<div>E</div>	
	<div>La ditta SOF BONIFICHE E SERVIZI SOC. COOP C.F./P.IVA 01101690954,</div>	
	<div>avente sede in Via San Lussorio n. 2 – 09095 Mogoro (OR), nella persona del sig.</div>	
	<div>Giuseppe Sanna, nel prosieguo denominata anche "Appaltatore" o "Aggiudicatario",</div>	
	<div>PREMESSO CHE:</div>	
	<div>- con determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n. 109 del</div>	
	<div>02/02/2024 è stato affidato alla ditta SOF BONIFICHE E SERVIZI SOC. COOP</div>	
	<div>il servizio di bonifica ordigni bellici dell'intervento rubricato "PNRR M2C4-</div>	
	<div>I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o</div>	
	<div>risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas 1" e</div>	
	<div>"Coghinas 2", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso,</div>	

	Sassari e Porto Torres.” che ha offerto il ribasso percentuale del 1,7% (diconsi	
	UNO VIRGOLA SETTE per cento) sugli importi a base d’asta di € 59.000,00	
	oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.500,00, per un totale	
	complessivo di € 61.500,00 esclusa IVA (22%), offrendo dunque € 57.997,00	
	oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.500,00, per un totale	
	complessivo di € 60.497,00 esclusa IVA (22%), pari a € 73.806,34 IVA inclusa.	
	- che la Stazione Appaltante ha esperito con esito positivo la verifica dei requisiti	
	generali e speciali in capo all’operatore economico controparte nel presente atto.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, con la presente	
	lettera-contratto si procede all’affidamento del servizio appresso specificato, alle	
	condizioni contrattuali di seguito precisate.	
	ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DEI	
	SERVIZI	
	Le prestazioni riguardano l’esecuzione del servizio di bonifica ordigni bellici	
	dell’intervento rubricato “PNRR M2C4-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione	
	straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli	
	acquedotti “Coghinas 1” e “Coghinas 2”, nei comuni di S. Maria Coghinas,	
	Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres.”	
	In particolare il servizio prevede:	
	1. La redazione del Progetto di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre e la	
	redazione del DUB (Documento Unico di Bonifica Bellica Sistemática	
	terrestre);	
	2. Gestione della pratica amministrativa per le fasi di approvazione – gestione –	
	verifica di conformità da parte della Direzione dei Lavori e del Demanio del	
	2	

	Ministero della Difesa (GENIODIFE) che si avvale, per la regione Sardegna,	
	del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli;	
	3. Ottenimento del parere vincolante da parte della Direzione dei Lavori e del	
	Demanio del Ministero della Difesa (GENIODIFE) per poter dare inizio alle	
	attività di bonifica in conformità con il DUB approvato.	
	4. Esecuzione della bonifica bellica sistematica dell’area interessata dai lavori	
	(superficiale e profonda), compreso il taglio della vegetazione, la rimozione	
	delle masse magnetiche superficiali e interrato presenti nell’area da garantire	
	e, rilascio dell’attestato di bonifica.	
	5. Assistenza ai funzionari della Direzione dei Lavori e del Demanio del	
	Ministero della Difesa (GENIODIFE) durante la verifica tecnica di	
	conformità, per il rilascio del certificato di validazione della bonifica	
	eseguita.	
	La bonifica dovrà essere eseguita secondo le migliori regole dell’arte e secondo le	
	prescrizioni richieste nel Capitolato Generale a stampa edizione 1984 del Ministero	
	della Difesa, con la totale garanzia per la quale i lavori stessi saranno richiesti.	
	La bonifica dovrà essere eseguita con l’osservanza delle disposizioni previste dalla	
	vigente normativa ed il lavoro dovrà essere diretto ed eseguito da personale munito	
	dei brevetti rilasciati dalle Autorità militari competenti.	
	La direzione tecnica ed organizzativa dei lavori di bonifica sarà assicurata da un	
	dirigente tecnico B.C.M., il quale dovrà controllarne anche l’esecuzione.	
	Il coordinamento pratico esecutivo dell’attività di bonifica, la sorveglianza delle sue	
	varie fasi e la tenuta dei relativi documenti di cantiere (diario dei lavori, planimetria,	
	ecc...) saranno affidati ad un assistente tecnico B.C.M., il quale sarà presente sui	
	lavori per tutto l’intero orario di ogni giornata lavorativa.	

	L'esecuzione pratica dei lavori di bonifica sarà effettuata da tecnici in possesso del	
	brevetto di rastrellatore B.C.M.	
	Preliminarmente ai lavori di bonifica dovranno essere eseguite a Vs. cura tutte le	
	operazioni topografiche necessarie ad individuare con precisione le aree di	
	intervento.	
	Tali aree ed allineamenti saranno opportunamente segnalate al fine di consentire le	
	verifiche che la direzione lavori riterrà opportune.	
	Al termine dei lavori sarà consegnata al Committente la dichiarazione di garanzia dei	
	lavori eseguiti.	
	La prestazione dovrà essere resa nel rispetto della suddetta normativa di settore,	
	secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento sulla scorta della	
	documentazione fornita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) all'uopo	
	nominato.	
	ART. 2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
	Il servizio riguarda l'esecuzione delle attività di bonifica ordigni bellici che dovranno	
	essere eseguiti sull'acquedotto Coghinas I e II nei comuni di S. Maria Coghinas,	
	Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres (SS).	
	ART. 3. IMPORTO DEL CONTRATTO	
	L'importo del presente contratto, al netto del ribasso formulato dall'Aggiudicatario	
	in sede di offerta, pari al 1,7%, ammonta a € 57.997,00 oltre oneri della sicurezza	
	non soggetti a ribasso pari a € 2.500,00, per un totale complessivo di € 60.497,00	
	esclusa IVA (22%), pari a € 73.806,34 IVA inclusa.	
	ART. 4. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
	Il termine per l'esecuzione dell'attività commissionata, definita in relazione ai giorni	
	naturali e consecutivi stabiliti per l'esecuzione del servizio, è fissato in giorni 60	
	4	

(sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento, da parte dell'Aggiudicatario, della comunicazione PEC di avvio dell'attività trasmessa dal DEC.

L'inizio del servizio verrà disposto con apposito Verbale di inizio del servizio.

L'ultimazione delle attività, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al DEC, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e redige tempestivamente il relativo certificato.

ART. 5. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolata sul valore del contratto di appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La medesima anticipazione sarà progressivamente recuperata dalla Stazione Appaltante nel calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento emessi.

ART. 6. PAGAMENTI IN ACCONTO

Il pagamento del servizio in oggetto è previsto in una unica soluzione ad esito dell'approvazione della verifica di conformità del servizio da parte del DEC.

L'Ente procederà ai pagamenti, dipendenti dall'esecuzione del presente contratto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica che dovrà contenere l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle finanze, secondo il

[illegible]

- In caso di operatori con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50, che entro i sei mesi dalla conclusione del contratto, non hanno inviato al soggetto attuatore la relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta e/o che non hanno dato prova di aver trasmesso la predetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, la penale pari all'1 per mille del valore del contratto per ogni giorno naturale di ritardo;

- In caso di operatori con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50, che entro i sei mesi dalla conclusione del contratto, non hanno reso la dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68, la penale pari all'1 per mille del valore del contratto per ogni giorno naturale di ritardo.

La penale di cui al presente articolo può essere applicata sino alla misura massima complessiva del 10% oltre la quale la Stazione Appaltante, dietro proposta del responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con semplice comunicazione scritta.

ART. 8. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

	In particolare, l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione	
	all'ENAS ed alla Prefettura di Cagliari.	
	L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7	
	giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. ogni modifica relativa agli estremi	
	identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle	
	persone delegate ad operarvi.	
	ART. 9. GARANZIE	
	Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, stante la specificità del servizio	
	affidato e la solidità dell'operatore invitato, l'amministrazione non richiede la	
	garanzia definitiva di cui all'art. 117 comma 14 del D.Lgs. 36/2023.	
	ART. 10. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO	
	In presenza dei presupposti di legge, è possibile ricorrere all'art. 120 del D.lgs.	
	36/2023.	
	In applicazione dell'articolo 120 comma 9 del Codice dei Contratti, la Stazione	
	appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una	
	diminuzione dei servizi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può	
	imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto	
	originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del	
	contratto.	
	ART. 11. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	
	Per l'esecuzione dei servizi affidati si rimanda a quanto previsto nel Capitolato	
	Generale a stampa edizione 1984 del Ministero della Difesa, con la totale garanzia	
	per la quale i lavori stessi saranno richiesti.	
	8	

ENAS\U\0001960\09-02-2024\Protocollo Generale [A2.2] Pagina 9 di 13

	principi definiti nella Regolamentazione nazionale ed europea riguardante il	
	Programma Next Generation EU.	
	L'appalto verrà svolto nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:	
	1. Principio del “non arrecare danno significativo” all’ambiente (cd. “Do No	
	Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli	
	avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17	
	del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli	
	investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti	
	climatici.	
	2. Principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al	
	conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione	
	digitale;	
	3. Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;	
	4. Obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento;	
	5. Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l’esplicito	
	referimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next	
	Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next	
	Generation EU”) e la presenza dell’emblema dell’Unione europea.	
	ART. 13. RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO	
	L’Affidatario risponderà nei confronti dell’ENAS per ogni mancanza in relazione	
	alla corretta esecuzione delle prestazioni commissionate, in relazione alle finalità	
	delle prestazioni tese alla corretta esecuzione del servizio e ad ogni altra mancanza in	
	relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.	
	L’Affidatario sarà altresì responsabile dei danni arrecati all’ENAS, ai suoi dipendenti	
	ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei	
	10	

	suoi ausiliari in genere e di chiunque per cui esso debba rispondere nell'esecuzione	
	dell'incarico.	
	L'ENAS è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il	
	personale utilizzato dall'Affidatario.	
	ART. 14. SUBAPPALTO	
	Si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 119 del Codice.	
	Si richiama in particolare l'obbligo dell'Affidatario (di comunicare all'ENAS, prima	
	dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione	
	dell'appalto:	
	- il nome del sub-contraente;	
	- l'importo del sub-contratto;	
	- l'oggetto del servizio affidato.	
	ART. 15. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione	
	ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.	
	Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Affidatario saranno	
	sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine,	
	qualora l'Affidatario abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda	
	all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento	
	della notifica.	
	L'Affidatario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che	
	l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso,	
	inutilmente, il termine per provvedervi. Il foro competente è quello di Cagliari.	

inadempimento e come tale legittimerà l’ENAS ad esperire la procedura di
risoluzione dell’accordo quadro e dei relativi contratti applicativi.

ART. 19. DOMICILIO

Tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente contratto saranno effettuate al
domicilio digitale dell'operatore economico ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 16 luglio
2020, n. 76 e del D.lgs. n. 82/2005. L’appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione di ogni variazione del medesimo.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall’Appaltatore
al momento del loro ricevimento all’indirizzo PEC comunicato al registro delle
imprese ai sensi dell’art. 16, comma 6, del DL 29 novembre 2008, n. 185.

ENAS

L’ OPERATORE ECONOMICO